

COMUNE DI SANT'ARCANGELO

Provincia di Potenza

UFFICIO SOCIO CULTURALE

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

CAPITOLATO D'ONERI DISCIPLINANTE I RAPPORTI TRA IL COMUNE E L'APPALTATORE.-

ARTICOLO 1 - Oggetto dell'appalto -

L'appalto ha per oggetto la preparazione e la fornitura di pasti per gli alunni, il personale insegnante e il personale ausiliario di tutte le scuole dell'Infanzia statali di Sant'Arcangelo, della scuola Primaria del centro storico e della scuola Primaria di San Brancato di Sant'Arcangelo per un numero massimo di 50 pasti per 2 giorni la settimana.

ARTICOLO 2 - Durata dell'appalto -

L'appalto riguarda il periodo che va dal 01 ottobre 2009 e non oltre il 10 Giugno 2010.

L'anzidetto termine del 10 giugno potrà subire riduzioni ad esclusivo giudizio dell'amministrazione comunale, fatto salvo il preavviso di gg.5 (cinque).

ARTICOLO 3 - Canone di appalto -

Il canone è stabilito in Euro _____ (oltre IVA come per legge) per ogni pasto preparato e fornito.

Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto dal Comune con il pagamento del canone.

Il pagamento del canone avverrà entro 60 giorni dalla presentazione della relativa fattura, determinato dal prodotto del prezzo riferito a pasto per il numero dei pasti forniti desunto dal registro delle presenze, sottoscritto dall'appaltatore e dal personale all'uopo incaricato dal Sindaco.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE, SPESE DI CONTRATTO ED IVA

I Partecipanti alla gara dovranno allegare all'offerta, pena l'esclusione, la documentazione relativa al versamento - nelle forme di legge - di un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell'importo a base d'asta a garanzia dell'offerta e della correttezza e buona fede precontrattuali.

La cauzione prodotta, avente forma di polizza fidejussoria per cauzioni, dovrà risultare, **pena la esclusione dalla gara**, di validità non inferiore a giorni 180 (centottanta) decorrenti dal giorno successivo al termine ultimo valevole per la presentazione delle offerte, dovendo contenere la previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 del c.c. con obbligo al pagamento entro giorni 15 (quindici) dalla richiesta della Stazione appaltante.

In ogni caso, si fa presente che la cauzione dovrà recare indicata la denominazione dell'Ente quale beneficiario della garanzia nonché la descrizione della gara.

Circa il deposito della cauzione definitiva si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 5 del presente Capitolato.

Inoltre, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, l'Aggiudicatario sarà tenuto al versamento dei diritti di segreteria sul valore complessivo di contratto, secondo le percentuali di cui all'art. 19-ter della L. 29.10.87, n. 440. A tale fine, l'Aggiudicatario provvederà al versamento della somma forfettaria da stabilirsi, sulla base del valore presunto del contratto aggiudicato, secondo quanto stabilito dall'ufficio competente.

Saranno a carico della Ditta aggiudicataria anche tutte le altre eventuali spese di contratto, stesura, bollo, registrazione, scritturazione delle copie occorrenti alla Ditta stessa ed ai diversi Uffici nonché tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto e successive inerenti. Tutti gli oneri a carico dell'Aggiudicatario dovranno essere versati entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione con le modalità che saranno indicate in seguito dall'Amministrazione. L'IVA resterà a carico

dell'Ente e la Ditta aggiudicataria dovrà addebitarla in fattura, a titolo di rivalsa, ai sensi dell'art. 18 della L. n. 633 del 26.10.1972.

ARTICOLO 5 - GARANZIA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA

Il Soggetto affidatario si impegna a prestare nei modi di legge garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% dell'importo a base d'asta, la quale dovrà recare idonee indicazioni relative alla Stazione appaltante ed al servizio in questione. La garanzia dovrà risultare valevole a copertura dell'intero periodo contrattuale.

ARTICOLO 6 - Gestione del servizio -

Il servizio di preparazione e fornitura dei pasti dovrà essere svolto dall'appaltatore con propri capitali e personale .

La preparazione dovrà avvenire nei locali idonei a tale uso, a norma di legge, dell'appaltatore.

ARTICOLO 7 - COMPITI DELL'APPALTATORE

Il servizio d'appalto consiste nelle prestazioni e forniture di seguito elencati:

- preparazione dei pasti in locali e con l'attrezzatura dell'appaltatore, sul quale graverà anche il costo dei generi alimentari occorrenti, nella specie e quantità pro-capite stabilita dall'apposita tabella dietetica formulata a cura del medico della A.S.L. responsabile della locale Igiene e Sanità Pubblica. Sarà a carico dell'appaltatore anche il trasporto, con mezzo idoneo, dei pasti presso le varie scuole del territorio comunale, oltre alla fornitura di piatti di plastica per la consumazione degli stessi pasti, dei tovaglioli di carta e delle tovaglie per coprire i tavoli;
- predisposizione dei refettori;
- predisposizione dei tavoli per i pasti;
- scodellamento e distribuzione dei pasti;
- pulizia e riordino dei tavolini dopo i pasti;
- lavaggio e riordino delle stoviglie.

La fornitura dei pasti sarà effettuata tutti i giorni scolastici, in numero pari alla presenza dei fruitori, il cui numero sarà giornalmente accertato dalla ditta appaltatrice, ritirando presso le varie scuole i buoni pasti e successivamente gli stessi buoni saranno allegati alle relative fatture per la richiesta del compenso.

Lo stesso servizio dovrà comprendere pasti differenziati, in sostituzione del pasto previsto nella tabella dietetica, senza alcun costo aggiuntivo, in favore di eventuali soggetti che ne facciano richiesta affetti da intolleranza o allergia alimentare o celiachia o di altri disturbi che comportano una alimentazione specifica, debitamente certificata, il cui menù verrà redatto dal Dirigente Medico Responsabile N.O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'A.S.L. n.2 di Potenza, nonché garantire menù compatibili con scelte religiose.

ARTICOLO 8 - ORARI DI SERVIZIO

La fornitura dei pasti dovrà essere effettuata negli orari stabiliti dal responsabile delle varie scuole.

ARTICOLO 9 - Personale -

L'appaltatore dovrà assicurare il servizio con proprio personale; qualora qualche addetto al servizio dovesse risultare inabile a giudizio del competente medico dell'A.S.L. dovrà essere sospeso o sostituito, a seconda dei casi.

La Ditta si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica e sindacale.

In caso di inottemperanza accertata dall'autorità municipale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune potrà provvedere direttamente impiegando le somme del canone di appalto o della cauzione, senza che l'appaltatore possa opporre eccezione né avere titolo a risarcimento di danni.

ARTICOLO 10 - Obblighi assicurativi -

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del

pagamento e l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

ARTICOLO 11 - Penalità -

Le inadempienze ritenute lievi, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, a qualunque obbligo derivante dalla presente convenzione disciplinare, comporteranno l'applicazione della penalità di €. 100,00 con la sola formalità della contestazione degli addebiti e della deliberazione della giunta comunale.

In caso di recidiva le infrazioni di lieve entità comporteranno l'applicazione della penale doppia oppure l'adozione di più severe misure a giudizio della giunta comunale.

Per le inadempienze più gravi, ove non si ravvisi a insindacabile giudizio dell'Amministrazione la grave inadempienza che risolve il contratto, il Comune si riserva più severe misure da adottarsi di volta in volta dalla giunta comunale.

Si conviene che unica formalità preliminare è la contestazione degli addebiti.

Il Comune si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente, a spese dell'appaltatore.

Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicati mediante ritenuta sulle rate di appalto non ancora pagate.

ARTICOLO 12 - Controversie -

Qualsiasi questione dovesse insorgere tra il Comune e lo appaltatore in ordine all'esecuzione dei patti stipulati con il presente capitolato, da valere a tutti gli effetti quale contratto, verrà deferita al giudizio della camera arbitrale presso la Camera di Commercio I.A.A. di Potenza.

La decisione arbitrale sarà inappellabile.

Le parti rinunciano al ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria.

Le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato la domanda di arbitrato. La decisione degli arbitri si estende alle spese di giudizio.

ARTICOLO 13 - Risoluzione del contratto per inadempimento

In caso di grave inadempienza accertata si farà luogo alla risoluzione dell'appalto con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di giorni dieci mediante lettera raccomandata.

ARTICOLO 14 – Criteri di Aggiudicazione –

Si procederà all'aggiudicazione della gara, ai sensi degli artt. 81 e 83 del D. Lgs n. 163/2006, in favore della ditta che avrà formulato l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione secondo i criteri di seguito elencati.

- a) Offerta Economica: massimo punto 80/100.

All'offerta economica più bassa per singolo pasto verranno assegnati punti 80 (ottanta), mentre alle restanti offerte economiche verrà attribuito un punteggio adottando il sistema inversamente proporzionale rispetto all'offerta più bassa secondo la seguente formula:

$$Z = 80 \times PB/Py$$

Z = punteggio da attribuire al concorrente;

PB = prezzo dell'offerta più bassa;

Py = prezzo formulato dal concorrente.

L'offerta non dovrà contenere né riserva né condizioni, pena l'invalidità.

- b) Offerta qualitativa: massimo punti 20/100 così ripartiti:

- 1) applicazione dell'art. 59 della legge n. 488/99: massimo punti 10/100 assegnati secondo i seguenti sottocriteri:

- Uso di prodotti biologici e/o prodotti I.G.P. (a Indicazione Geografica Protetta). Per tali prodotti si prevedono in ragione di un punto per ogni prodotto offerto fino ad un massimo di punti 10, significando che anche in presenza di un prodotto con entrambe le caratteristiche sarà assegnato comunque un punto per prodotto. La tipologia di detti prodotti va specificata pena non attribuzione punteggio in sede di offerta.

- 2) Vicinanza a Sant'Arcangelo del centro di cottura: massimo punti 10/100 assegnati secondo i seguenti sottocriteri:
- Ubicato in Sant'Arcangelo (PZ) Punti 10 (dieci);
 - Ubicato entro 20 Km. Punti 6 (sei);
 - Ubicato oltre 20 Km. Punti 3 (tre).

In caso di parità di punteggio complessivo l'appalto sarà aggiudicato al concorrente con offerta economica più bassa.

ARTICOLO 15 - Divieto di subappalto -

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare il servizio inerente il presente appalto senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, pena la immediata risoluzione e l'incameramento della cauzione.

In caso di infrazione alle norme contenute nel presente capitolato commessa dal subappaltatore occulto ,unico responsabile verso il Comune ed i terzi si intenderà l'appaltatore.

ARTICOLO 16 - Spese a carico della ditta -

Qualsiasi spesa inerente il presente capitolato o consequenziale a questa, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che trattasi ,con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivatagli nei confronti del Comune.

ARTICOLO 17 - Costituzione in mora -

I termini e le comminatorie contenute nel presente capitolato operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.

ARTICOLO 18 - Domicilio dell'appaltatore -

Per tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio nel comune di Sant'Arcangelo.

Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate a mezzo di messo comunale, salvo i casi nei quali è stabilita per legge la lettera raccomandata.

Informativa e Riservatezza dei Dati Personali

La Stazione appaltante in conformità all'obbligo di tutela della riservatezza dei dati personali di cui alla legge del 2003 n. 196 ed a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 ("Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive" in T.U. delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa) informa che i dati richiesti alle Partecipanti alla presente gara ed il loro trattamento afferisce alle finalità istituzionali proprie dei procedimenti dei pubblici appalti, per cui, essendo sussistente un obbligo normativo alla loro acquisizione si riserva una utilizzazione circoscritta esclusivamente allo svolgimento della procedura in questione o di attività funzionali dell'Ente o di altre pubbliche Amministrazioni, limitandosi a fornire unicamente quegli elementi indispensabili all'esercizio delle azioni amministrative normativamente imposte ("Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi" da art. 16 del D.P.R. n. 445/2000).

L'APPALTATORE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
